

Informative impresa&lavoro

Circolare mensile di informazione sugli adempimenti del lavoro in azienda

GENNAIO 2025

Le informative per l'azienda

Convertito il Decreto Flussi	5
Sanzioni patente a crediti	6
Infortuni in ambito domestico	9
Guida pratica per richiedenti protezione internazionale	13
Formazione del preposto	14
Nuovo servizio per indennità richiamo alle armi	15
Causale contributo per versamento dei contributi della Gestione separata mediante rateazione	19
Nuovo codice ATECO per <i>influencer marketing</i>	20
Reddito di lavoro e borsa di studio	21

Le informative per l'azienda

Oggetto: CONVERTITO IL DECRETO FLUSSI

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 289/2024 la L. 187/2024, di conversione con modifiche del D.L. 145/2024 (c.d. Decreto Flussi) che introduce disposizioni urgenti sull'ingresso di lavoratori stranieri in Italia, sulla protezione internazionale e sulle misure di contrasto al caporalato.

Tra le principali novità introdotte in sede di conversione si segnalano le seguenti:

- introduzione di una riserva fino al 40% degli ingressi per lavoro subordinato programmati per il 2025 alle lavoratrici;
- introduzione di una programmazione triennale per la gestione dei flussi per il periodo 2026-2028 con estensione della deroga alle disposizioni dell'articolo 3, D.Lgs. 286/1998;
- previsione che i ricongiungimenti familiari possano essere richiesti solo dopo un periodo di soggiorno legale ininterrotto di almeno 2 anni in Italia;
- certificazione da parte del Comune dell'idoneità dell'alloggio, previa verifica del numero di occupanti e del rispetto degli altri requisiti abitativi;
- nuova definizione, fornita *ex lege*, della lista dei Paesi di origine sicuri;
- estensione al 2027 della possibilità di esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle normative di competenza.

Le informative per l'azienda

Oggetto: SANZIONI PATENTE A CREDITI

Facendo seguito alla circolare n. 4/2024 e acquisito il parere dell'ufficio legislativo del Ministero del lavoro, l'INL ha fornito le prime indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla c.d. patente a crediti, così come disciplinato dall'articolo 27, D.Lgs. 81/2008, con la nota n. 9326/2024.

Ricordiamo che, dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente *"le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale"*.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti che possono essere elevati fino a 100. La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili e, a tale ipotesi, è parificata quella dell'impresa o del lavoratore autonomo che operano privi di patente o, per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine o, nel caso di Stato non appartenente all'Unione Europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

Sono eccezioni all'obbligo del possesso della patente le seguenti:

- nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall'INL;
- per quanto concerne il periodo transitorio dal 23 settembre al 31 ottobre 2024, vale quanto indicato nella circolare n. 4/2024 in merito alla possibilità di operare in cantiere in forza di una autocertificazione/autodichiarazione trasmessa a mezzo pec;
- è permesso il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'articolo 14, D.Lgs. 81/2008.

Operatività in cantiere

Come detto, è eccezione al possesso della patente dotata di almeno 15 crediti quella che permette il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale e tale ipotesi trova evidentemente applicazione nei casi in cui un soggetto già possessore di patente abbia subito una decurtazione di crediti durante l'esecuzione di attività già avviate, così da comportare una riduzione dei crediti rimanenti sotto la soglia limite dei 15. Per tale casistica occorre verificare il valore dei lavori previsti nell'ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto dalla singola impresa o dal lavoratore autonomo e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso.

Qualora il valore dei lavori eseguiti sia superiore al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest'ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito, mentre su ogni altro sito dove i lavori non abbiano raggiunto tale percentuale l'attività dovrà evidentemente cessare stante l'assenza del titolo abilitante. L'onere della prova spetta all'impresa o al lavoratore autonomo che, in difetto, non potrà avvalersi della possibilità di completare i lavori. L'eccezione non è applicabile per coloro che siano risultati del tutto privi di patente o che non abbiano trasmesso la relativa richiesta tramite il portale dedicato.

Sanzione amministrativa

Sia nei confronti di coloro che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente, sia per chi possiede una patente con meno di 15 crediti è applicabile una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis, D.Lgs. 81/2008.

L'INL ritiene che il riferimento economico pari al 10% del valore dei lavori, al netto dell'Iva, vada sempre riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati e un costo degli stessi, potendosi considerare anche eventuali preventivi formulati dall'impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente. Laddove, nell'ambito del singolo appalto o subappalto, le parti non abbiano formalizzato e indicato il valore dei lavori, la sanzione sarà determinata prendendo a riferimento la soglia minima pari a 6.000 euro.

Una volta individuato il valore di riferimento tra il 10% del valore dei lavori ovvero, se tale importo risulti inferiore o non noto, la soglia minima di 6.000 euro, la quantificazione in concreto della sanzione avviene applicando l'articolo 16, L. 689/1981 e competente a emanare la relativa ordinanza-ingiunzione è l'Ispettorato ove opera il personale che ha accertato l'illecito.

Sono competenti all'accertamento dell'illecito e all'irrogazione della relativa sanzione tutti gli organi di vigilanza di cui all'articolo 13, D.Lgs. 81/2008.

Provvedimento interdittivo e allontanamento dal cantiere

È anche prevista l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023 per un periodo di 6 mesi e a tal fine saranno notiziati l'Anac e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine dell'adozione da parte dello stesso Ministero del provvedimento interdittivo.

Inoltre, il personale ispettivo dovrà provvedere, con gli effetti previsti dall'articolo 650, c.p., ad allontanare l'impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere oggetto di accertamento, informando i medesimi soggetti dell'impossibilità di operare all'interno di qualunque cantiere temporaneo o mobile di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), in assenza di patente o di documento equivalente ovvero con una patente con punteggio inferiore ai 15 crediti.

Verifiche del committente e del responsabile dei lavori

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa o a un lavoratore autonomo, verifica il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA.

Rispetto a tale obbligo occorre distinguere diverse ipotesi:

- in caso di assenza della patente *ab origine* o attestazione SOA, il committente o il responsabile dei lavori che abbia omesso di verificare il titolo abilitativo e affidato i lavori a un soggetto che ne sia privo sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro, soggetta a diffida ex articolo 301-bis, D.Lgs. 81/2008;
- in caso di affidamento dei lavori a soggetto in possesso di patente ma con punteggio inferiore ai 15 crediti sarà applicata analoga sanzione;
- la sanzione di cui sopra non troverà viceversa applicazione qualora, solo successivamente all'affidamento, il titolo abilitativo venga meno per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti sotto i 15, ma nei confronti dell'impresa esecutrice o del lavoratore autonomo troverà applicazione la sanzione di cui all'articolo 27, comma 11, D.Lgs. 81/2008 (10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro).

Atteso che l'obbligo di possesso della patente è entrato in vigore il 1° ottobre 2024 e che l'articolo 90 contestualizza le verifiche del committente e del responsabile dei lavori al momento dell'affidamento dei lavori, l'INL ritiene che la sanzione di cui all'articolo 157 sia applicabile unicamente nei confronti di lavori affidati dopo il 1° ottobre 2024.

Inoltre, considerato il tenore dell'articolo 90, comma 9, lettera b-bis) che stabilisce in capo al committente o al responsabile dei lavori la verifica del possesso del titolo abilitante "*nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto*", la sanzione trova applicazione indipendentemente dal numero delle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi che operano nel cantiere alle quali non sia stato verificato il possesso del titolo.

Le informative per l'azienda

Oggetto: INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO

L'Inail, con *news* del 4 dicembre 2024, ha comunicato che tramite l'*app* Inail è possibile assicurarsi contro gli infortuni domestici. Dall'applicazione è anche possibile scaricare il certificato assicurativo, visualizzare l'avviso di pagamento per il rinnovo della polizza, scaricare il codice IUV, procedere con il versamento su PagoPA e visualizzare lo storico delle polizze sottoscritte.

Si ricorda che le persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni che si prendono cura della casa e dei propri familiari in maniera abituale, esclusiva e gratuita devono rinnovare l'assicurazione contro gli infortuni domestici entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il premio è di 24 euro e la copertura assicurativa decorre dal 1° gennaio, se il pagamento è effettuato entro la scadenza. In caso di ritardo, l'assicurazione decorre dal giorno successivo al pagamento. La prima iscrizione può essere effettuata durante tutto l'anno, e, per le famiglie a basso reddito, il premio assicurativo è a carico dello Stato.

Le informative per l'azienda

Oggetto: GUIDA PRATICA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Si informano i Signori Clienti che il Ministero dell'interno ha pubblicato, sul proprio sito, la Guida pratica per richiedenti protezione internazionale che ha il compito di illustrare tutte le fasi della procedura di protezione internazionale, i criteri con cui viene valutata la domanda, i diritti e doveri del richiedente, oltre a fornire contatti e recapiti utili per agevolare l'accesso alle informazioni. In particolare, nella Guida si riepilogano le 6 fasi di cui si compone la procedura:

Manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale

Consiste nel dichiarare il prima possibile, presso la questura o la polizia di frontiera, l'intenzione di chiedere la protezione internazionale.

Identificazione

È l'attività con cui la Polizia registra i dati del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità), si scattano le fotografie e si prendono le impronte digitali.

Formalizzazione della domanda

Consiste nella compilazione del modulo specifico di registrazione per la domanda di protezione internazionale.

Colloquio con la commissione territoriale

È un colloquio sulle esperienze vissute e i timori che si avrebbero in caso di rientro nel Paese di origine.

Valutazione e decisione

È la fase in cui la commissione territoriale valuta e decide in merito alla richiesta di protezione internazionale.

Ricorso

È la fase in cui si ha la possibilità di presentare presso un giudice il ricorso contro la decisione della commissione territoriale.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: FORMAZIONE DEL PREPOSTO

Si comunica che la Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro con Interpello n. 7 del 2024 ha precisato che, in attesa dell'approvazione del nuovo accordo della Conferenza Stato-Regioni, gli obblighi di formazione del preposto rimangono quelli attualmente in vigore e adottati con Accordo 21 dicembre 2011.

Una volta raggiunta l'intesa fra Stato e Regioni, le attività formative dovranno essere svolte interamente in presenza, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi.

Le informative per l'azienda

Oggetto: NUOVO SERVIZIO PER INDENNITÀ RICHIAMO ALLE ARMI

L'Inps, il messaggio n. 4158 del 6 dicembre 2024 comunica che è *online* il nuovo servizio per la trasmissione della domanda telematica di indennità di richiamo alle armi per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati.

Il servizio è disponibile nel portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > selezionare la voce "Vedi tutti" nella sezione "Strumenti" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" > "Trattamento di Richiamo alle armi".

Una volta presentata la domanda, è possibile consultare le ricevute e i documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda stessa e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento, ove necessario.

Si precisa che è possibile accedere al servizio in oggetto utilizzando la propria identità digitale:

- SPID di livello 2 o superiore;
- carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- carta nazionale dei servizi (CNS);
- eIDAS (*electronic IDentification, Authentication and trust Services*).

Per coloro che non sono in possesso di una identità digitale, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Le informative per l'azienda

Oggetto: CAUSALE CONTRIBUTO PER VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DELLA GESTIONE SEPARATA MEDIANTE RATEAZIONE

L'Inps ha chiesto l'istituzione di una causale contributo per il pagamento dei contributi e delle relative sanzioni civili alla Gestione separata a seguito dell'accoglimento di domanda di rateazione e, con la risoluzione n. 62/E/2024, l'Agenzia delle entrate ha istituito la causale contributo: "RUGS" denominata "Rateazione Gestione separata".

In sede di compilazione del modello F24, la causale contributo in argomento è esposta nella sezione "Inps", in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", indicando:

- nel campo "causale contributo", la causale contributo attribuita;
- nel campo "codice sede", il codice della sede Inps presso la quale è stata gestita la rateazione unica;
- nel campo "matricola Inps/codice Inps/filiale azienda", il codice identificativo elaborato da Inps con le regole del formato 9 e fornita al soggetto contribuente;
- nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa" il primo periodo di competenza interessato dalla rateazione nel formato "MM/AAAA"; nella colonna "a mm/aaaa" l'ultimo periodo di competenza interessato dalla stessa nel formato "MM/AAAA".

Le informative per l'azienda

Oggetto: NUOVO CODICE ATECO PER *INFLUENCER MARKETING*

L'ISTAT, in collaborazione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e alcune associazioni di categoria, ha disposto l'attivazione, dal 1° gennaio 2025, del nuovo codice ATECO "73.11.03" che riguarderà l'attività professionale di *influencer marketing*.

Dato lo sviluppo di tale professione, molto presente nella promozione di beni e servizi sui *social media*, è emersa quindi la necessità di operare una più puntuale classificazione per tali operatori economici, tanto da consentire loro di effettuare una congrua definizione del loro ruolo non solo a livello amministrativo, ma anche sul piano fiscale e previdenziale. Tale novità dovrebbe quindi risolvere il problema, finora esistente, circa il corretto inquadramento giuridico per i citati operatori commerciali.

Le informative per l'azienda

Oggetto: REDDITO DI LAVORO E BORSA DI STUDIO

Si comunica che l'Agenzia delle entrate, con risposta n. 231 del 28 novembre 2024, ha precisato che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente *"le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari"* (articolo 51, comma 2, lettera fbis), Tuir). Nel concetto di borsa di studio a tali fini, sono ricomprese le erogazioni di somme corrisposte al dipendente per assegni, premi di merito e sussidi per fini di studio a favore di familiari di cui all'articolo 12, Tuir. Nella fattispecie oggetto dell'interpello uno dei requisiti richiesti per l'erogazione della borsa di studio era rappresentato dal raggiungimento di livelli di eccellenza nell'ambito scolastico. Per tale motivo il Fisco ha ritenuto che dette borse di studio, avendo natura *"premiale"* rispetto al raggiungimento di livelli di eccellenza, debbano considerarsi esenti fiscalmente.